



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 13.03.2012

I N D I C E

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' E PERSONALE.....	2
ART. 2 - AMBITO DI INTERVENTO DEL S.P.R.....	2
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E COPERTURA DEL S.P.R.	3
ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL S.P.R.	3
ART. 5 - RENDICONTAZIONE DEL S.P.R.	4
ART. 6 - COMPENSI	4
ART. 7 - EQUIPAGGIAMENTO	4
ART. 8 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI.....	4
ART. 9 - NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE	5

Art. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' E PERSONALE

1. Il servizio di pronta reperibilità, di seguito denominato S.P.R., costituisce un servizio essenziale dell'Ente.
2. Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività per la salvaguardia della pubblica incolumità e della difesa del patrimonio del Comune. E' esclusa dal S.P.R. ogni attività cui l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, nel rispetto degli accordi specifici in materia.
3. Il S.P.R. viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione e del Servizio Ambiente e Verde Urbano.
4. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del Servizio con personale volontario, deve provvedersi alla copertura dei turni con il personale in Servizio non volontario, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.
5. Il personale in reperibilità garantisce l'intervento, sempre nell'arco massimo di 30 minuti dalla chiamata nei posti di timbratura oppure, in alternativa, è consentito di astenersi dalla timbratura del cartellino raggiungendo direttamente la zona d'intervento con il proprio mezzo, qualora ciò sia più conveniente in termini di tempo ed operatività e procedendo successivamente alla compilazione dell'apposito rapporto di intervento.
6. Gli operatori per raggiungere il luogo di intervento negli orari di reperibilità, utilizzano mezzi propri, ed il periodo retribuito inizia dalla chiamata e termina 30 minuti dopo la fine dell'intervento
7. I lavoratori inseriti nei S.P.R. e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL, dal contratto decentrato e dalle disposizioni di servizio.

Art. 2 - AMBITO DI INTERVENTO DEL S.P.R.

1. Il S.P.R. opera per l'espletamento dei servizi di competenza dell'Ente, propri o delegati, secondo i campi d'intervento di seguito specificati:
 - a) fabbricati e infrastrutture comunali**
salvaguardia della pubblica incolumità anche esterna agli edifici e tutela del Patrimonio dell'Ente, rispetto ad eventi che possono arrecare danni al patrimonio immobiliare (fabbricati, strade, aree verdi, etc.) e mobiliare di proprietà ed in gestione all'Amministrazione Comunale, ed ulteriori eventi che possano mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
 - b) impianti tecnologici**
pronto intervento per la messa in sicurezza e/o la riattivazione di impianti tecnologici di competenza comunale (pubblica illuminazione, impianti di sollevamento delle acque, allarmi da impianti antintrusione ed antincendio, etc.), e negli impianti in cui la gestione del servizio non sia già affidata a Ditta esterna. In tale ipotesi il S.P.R. richiede l'intervento della stessa Ditta.
- I Responsabili di Servizio forniranno agli operatori del S.P.R. i dati aggiornati e ogni recapito utile per chiedere gli interventi delle Ditte o dipendenti incaricati.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE E COPERTURA DEL S.P.R.

1. In applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL, il S.P.R. viene svolto per l'intero anno solare, negli orari che non prevedono personale in servizio. Inoltre viene programmato almeno trimestralmente, entro il giorno 15 del mese precedente.
2. La programmazione deve garantire una turnazione automatica. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore.
3. Dalle ore 13,00 alle ore 7,00 del primo giorno feriale successivo, comprendendo le 24 ore del o dei giorni festivi interposti fra i due giorni feriali. Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (malattia, indisposizione, o altro espressamente giustificato) sono immediatamente comunicati al Coordinatore del S.P.R. di riferimento ed al Responsabile di Servizio del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione che provvederanno alla sostituzione. La durata di ogni turno non deve essere superiore, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000, a sei giorni al mese.
4. Trattandosi di servizio essenziale, non potrà essere inserito in turno, il dipendente che usufruisce del giorno di riposo compensativo, di ferie e di congedi ordinari e straordinari.
5. Qualora il dipendente in turno di S.P.R. che per esigenze particolari, eccezionali e motivate, debba usufruire di ferie o congedi sopra menzionati, dovrà informare entro 48 ore, il Coordinatore del S.P.R. ed il Responsabile del Servizio competente che potrà sostituirlo con analoga figura professionale, previo preavviso a quest'ultimo di almeno 24 ore.
6. Il S.P.R. è coordinato dai Capi squadra del Servizio LL.PP. e Manutenzione e del Servizio Ambiente e Verde Urbano.

Art. 4 - ATTIVAZIONE DEL S.P.R.

1. L'attivazione del S.P.R. avviene tramite chiamata telefonica sui cellulari in dotazione al personale in turno, da parte di Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale, Servizi di Pronto Soccorso, Coordinatore del servizio di Protezione Civile Comunale, Consorzio di Bonifica, Servizio Tecnico Bacino del Reno, Gestori dei fabbricati Comunali, Direttore dell'Area Tecnica, Responsabili di Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione e Ambiente e Verde Urbano.
2. L'intervento del personale reperibile deve avvenire solo dopo aver verificato l'impossibilità di intervento di eventuale personale competente in servizio.
3. Il personale in turno di S.P.R., ricevuta la segnalazione da parte degli Organi o dalle figure sopra elencate, valuterà la situazione, adottando le misure ritenute più utili e opportune ed avvisando se necessario i Responsabili dei Servizi ed i Direttori di Area.
4. In caso di intervento urgente e inderogabile e qualora il personale del S.P.R. non sia in grado di risolvere l'intervento in maniera autonoma, potrà chiamare in servizio un secondo operatore eventualmente disponibile, al quale sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 5 - RENDICONTAZIONE DEL S.P.R.

1. Ogni dipendente chiamato in servizio riferisce verbalmente al Coordinatore del S.P.R. nelle 24 ore successive, salvo urgenze, comunicando gli esiti degli interventi, oltre a quanto altro si ritenga utile per la rendicontazione o per eventuali interventi successivi, provvedendo inoltre a redigere apposito rapporto di servizio.
2. I Servizi competenti, mensilmente, effettueranno il rendiconto riassuntivo dei turni svolti, degli interventi eseguiti, del personale utilizzato, delle attrezzature e dei materiali impiegati e lo invieranno al Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione.

Art. 6 - COMPENSI

1. Il S.P.R. viene compensato secondo quanto previsto dal C.C.N.L. così determinato:
€ 15,49 prestazione per giorno feriale dalle ore 13.00 – alle ore 7.00;
€ 41,32 prestazione per giorno festivo, h 24,00;
2. Alla prestazione del S.P.R. vanno aggiunte le ore straordinarie effettivamente prestate per l'espletamento del servizio, con le modalità previste dal CCNL e computate anche con le modalità di cui all'art. 5 del presente disciplinare relativamente alla chiusura della prestazione di reperibilità.
3. Il compenso del turno e delle ore eventualmente prestate viene erogato con il salario mensile sulla base dei rendiconti riassuntivi previsti dall'art. 9. Ove l'intervento operativo in emergenza ricada:
 - a) nella giornata destinata al riposo settimanale (per questo ente la domenica) al dipendente spetta un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria con diritto ad equivalente riposo compensativo da fruire non oltre il bimestre successivo;
 - b) in una giornata festiva infrasettimanale il dipendente può richiedere equivalente riposo compensativo oppure la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.
4. Il dipendente che, essendo posto in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile, perde il compenso maturato per l'intero turno ed è soggetto a provvedimenti disciplinari qualora non dimostri il mancato intervento per causa di forza maggiore debitamente documentata.

Art. 7 – EQUIPAGGIAMENTO

1. Al fine di garantire la continua reperibilità dei componenti del S.P.R., i dipendenti interessati devono essere dotati di cellulare di servizio. Il personale in turno avrà a disposizione copia delle chiavi di accesso agli edifici di proprietà comunale, del magazzino comunale e disporrà delle attrezzature comunali presenti.

Art. 8 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

1. I Coordinatori, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, i Responsabili di Servizio ed il Direttore D'Area favoriscono l'aggiornamento professionale degli operatori ed assicurano l'aggiornamento necessario ad effettuare in modo idoneo il S.P.R. In particolare, gli operatori vengono aggiornati periodicamente sulle strutture, sulle modalità di accesso alle stesse, sugli impianti esistenti di propria

competenza e sulle più opportune tipologie di intervento, nonché sui rischi specifici eventualmente presenti nelle aree di propria competenza.

Art. 9 - NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Disciplinare sostituisce ogni altro atto e provvedimento in vigore ed è stato predisposto nel rispetto dei vigenti CCNL.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.